INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 23

Cassa per il Mezzogiorno

La dotazione complessiva a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dal l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' aumentata da lire 2.040 miliardi a lire 2.069 miliardi. La maggiore somma di lire 29 miliardi e' assegnata, nell'esercizio finanziario 1959-60, come segue:

a) lire 7 miliardi al potenziamento dei programmi inerenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani nonche' ad opere pubbliche di bonifica nei comprensori di bonifica montana, con particolare riguardo al completamento delle opere gia' iniziate;

b) lire 5 miliardi per l'attuazione e la esecuzione di opere irrigue in Sardegna;

c) lire 12 miliardi per interventi nel settore turistico e nella viabilita' turistica;

d) lire 5 miliardi per gli interventi a favore dell'istruzione professionale previsti dal 1° comma del l'articolo 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Versione in vigore dal 3 settembre 1959, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	VI — Cassa del mezzogiorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-23-cassa-per-il-mezzogiorno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it